

Egr. avv.
Giuseppe Consoli
Viale XX Settembre 45
CATANIA

Catania, 5 giugno 2019
Prot. 104/2019
C.I.G. ZB128B5EED

OGGETTO: Citazione CICLAT (Consorzio italiano cooperative lavoratori ausiliari del traffico soc. coop)
- affidamento incarico e disciplinare negoziale.

Il sottoscritto dott. Giuseppe Lombardo, nella qualità di Presidente della Catania Multiservizi s.p.a. con sede in Catania Stradale Giulio n. 15, in nome e per conto della società per cui agisce e di cui è legale rappresentante per stare in giudizio ai sensi di legge,

- Considerata la Sua iscrizione all'albo avvocati della società e valutato il Suo curriculum vitae;
- visto il preventivo da Lei presentato per l'assistenza nella causa in oggetto, in applicazione delle tariffe minime professionali ex D.M. 55/2014, per un importo finale di **€ 11.187,38 oltre IVA.**
- accertato che non sussistono nella Sua persona cause di incompatibilità e/o inconfiribilità, alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale, nè condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto e di stipula dei relativi contratti previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- preso atto che Lei è titolare di polizza assicurativa con massimale previsto di euro 3.000.000,00;


CONFERISCE INCARICO PROFESSIONALE

Per la difesa della società nella causa promossa dalla CICLAT nei confronti della Catania Multiservizi s.p.a., davanti al Tribunale ordinario di Bologna in funzione del Giudice delle imprese, che sarà chiamata all'udienza del 27 giugno 2019, rilasciando a tal fine apposita procura.

DISCIPLINARE NEGOZIALE

- 1- L'incarico concerne la difesa della Catania Multiservizi s.p.a. nella causa in oggetto e l'assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, così da poter richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri sulla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio o addivenire a transazione;
- 2- L'avvocato incaricato relazionerà per iscritto sullo stato del giudizio allegando copia degli atti prodotti;
- 3- L'avvocato incaricato si impegna a svolgere il mandato nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione. Dichiara, a tal fine, di non avere in corso comunione di interessi, rapporti di affari o di incarico professionale, né relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con la controparte (o con il legale rappresentante in caso di persona giuridica) e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico conferito. Si impegna a comunicare tempestivamente alla Catania Multiservizi s.p.a. l'insorgere di qualsiasi causa di incompatibilità;
- 4- Per il sostegno delle spese di causa, la società corrisponderà l'importo dei diritti e delle spese vive sostenute debitamente documentate;
- 5- Gli onorari verranno liquidati con pagamenti progressivi alla maturazione delle singole fasi previa presentazione di preavviso di parcella;
- 6- L'avvocato incaricato si impegna a prendere visione del codice etico della Catania Multiservizi s.p.a., pubblicato sul sito della società nella sezione "Amministrazione trasparente" in ottemperanza al d.lgs 33/2013, e ad osservare quanto in esso contenuto.

5
Catania Multiservizi s.p.a.
Il Presidente
Dott. Massimo Lombardo



Per presa visione
ed accettazione
L'avvocato

Avv. LORENZO MARCO AGNOLI
Galleria Guglielmo Marconi, 1 - 40122 Bologna
Tel. 051 - 291 43 08 Fax: 051 - 27 34 14

1
PROF. AVV. LEONARDO ZANETTI
RICERCATORE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO E AGGREGATO
DI "LEGISLAZ. OPERE PUBBLICHE-EDILIZIA, DIRITTO URBANISTICO"
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
via Aristide Busi 1, 40137 - Bologna
tel. 051 - 008 88 98 fax 051 - 199 01 659
email leonardo.zanetti@studiolegalezanetti.it
Pec leonardo.zanetti@ordineavvocati-bopec.it

ILL.MO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DELLE IMPRESE

ATTO DI CITAZIONE

in materia di appalti pubblici di rilevanza comunitaria
(art. 3, c. 2, lett. f), D.Lgs. n. 168/2003)

**per l'attore CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI
AUSILIARI DEL TRAFFICO (CICLAT) SOC. COOP., cod. fisc. 00424610
582, part. Iva 04145360378, in persona del Sig. Gianfranco Bessi in qualità di
Presidente del CdA in carica nonché legale rappresentante *pro tempore*, e corrente
in Bologna alla via della Villa 17-19 (Cap 40127), rappresentato e difeso –
congiuntamente e disgiuntamente – dall'Avv. Lorenzo Marco Agnoli (cod. fisc.
GNL LNZ 65A26 A944E, Pec avv.agnoli@ordineavvocati-bopec.it) e dall'Avv.
Prof. Leonardo Zanetti (cod. fisc. ZNT LRD 68R31 A944K, Pec leonardo.zanetti@ordineavvocati-bopec.it), ed elettivamente domiciliato presso il suddetto
Avv. Lorenzo Marco Agnoli, in Bologna alla galleria Guglielmo Marconi 1 (Cap
40122), in forza di procura *ad litem* su foglio a parte. Recapiti per le comunica-
zioni: fax 051 – 27 34 14 e/o suddette Pec;**

CONTRO

**la convenuta CATANIA MULTISERVIZI S.P.A., cod. fisc. e part. Iva
03406340871, in persona dell'Avv. Giuseppe Marletta in qualità di Presidente del
CdA in carica nonché legale rappresentante *pro tempore*, e corrente in Catania allo
Stradale Giulio 15 (Cap 95121);**

IN PUNTO A

**riparto dei costi per la partecipazione ad una gara d'appalto tra i componenti di
apposito Raggruppamento temporaneo di imprese (Rti).**

*** **

FATTO**1. La partecipazione del Rti Ciclat-Catania Multiservizi ad una gara d'appalto presso il Miur.**

Sulla base della direttiva ministeriale n. 68 del 28.7.2005 (doc. 3), tramite bando in GuCe n. S1 del 3.1.2007 (doc. 4) nonché relativo disciplinare (doc. 5) con annessi vari (docc. 6-7-8), il Ministero dell'istruzione-università-ricerca (Miur) ha indetto una gara d'appalto per l'affidamento del servizio di pulizia e delle attività ausiliarie accessorie presso gli istituti scolastici statali della Sicilia.

Ciò per un valore stimato di € 40.466.373,63 oltre Iva e per una durata di tre anni (cfr. cit. doc. 4, spec. punto II.1.4) salva la possibilità di proroga per un semestre e – di conseguenza, in proporzione – la possibilità di un incremento di € 6.744.395,605 oltre Iva (cfr. cit. doc. 5, spec. pag. 2).

Stante da un lato l'importo di gran lunga superiore alla cd. "soglia comunitaria" (allora come oggi pari a circa € 200.000,00) e, comunque, in base alle indicazioni della *lex specialis* (cfr. cit. doc. 4, es. punto VI.3; cfr. cit. doc. 5, es. pag. 1), la procedura è risultata sottoposta alla normativa di matrice europea sugli appalti pubblici (all'epoca incentrata sul D.Lgs. n. 163/2006).

Alla procedura ha partecipato tra gli altri, previa redazione e presentazione dell'apposito carteggio (doc. 9), il Raggruppamento temporaneo di imprese (Rti) con Ciclat quale capogruppo-mandatario e con Catania Multiservizi quale mandante.

Alla seduta pubblica del 28.6.2007, la Commissione giudicatrice ha effettuato la lettura degli esiti delle operazioni, tra cui la collocazione come prima classificata e potenziale aggiudicataria dell'Ati Ciclat-Catania Multiservizi nonché l'esclusione del Consorzio *Ars et Labor*.

Tramite lettera prot. n. 25161/c7 datata 30.7.2007 – erroneamente, visto che si fa menzione di un parere del 26.10.2007 – e pervenuta il 5.11.2007 (doc. 7), il Miur ha assunto un provvedimento di esclusione nei confronti dell'Ati Ciclat-Catania Multiservizi, contestando la violazione del D.L. n. 223/2006 conv. con modif. dalla L. n. 248/2006 stante la presenza di “*capitale pubblico*” in Catania Multiservizi.

2. Le anticipazioni di Ciclat, e la quota a carico di Catania Multiservizi.

2.1. Generalità.

Una gara d'appalto di oltre quaranta milioni di Euro, inerente alla totalità degli istituti scolastici statali in una regione estesa come la Sicilia, comporta di per sé spese numerose e ingenti, che sono stante anticipate da Ciclat nell'interesse del Rti con Catania Multiservizi e che comportano il diritto di Ciclat al rimborso *pro quota* ad opera di Catania Multiservizi,

2.2. Le spese per la gara d'appalto in sé.

Innanzitutto vi sono le spese per la partecipazione alla gara d'appalto, quali la stipula del contratto di Rti, la predisposizione della candidatura-offerta, il premio di polizza per la costituzione dell'apposita cauzione. Il dettaglio delle voci e degli importi verrà indicato al successivo punto 2.4.

2.3. Le spese per i contenziosi relativi alla gara d'appalto.

Inoltre vi sono le spese per i contenziosi relativi alla gara d'appalto, nel senso di difendersi rispetto ad impugnative avversarie e di proporre proprie impugnative. Qui di seguito si descrivono i giudizi che si sono dovuti affrontare, mentre il dettaglio degli importi verrà indicato al successivo punto 2.4.

(i) La resistenza ad un'impugnativa avversaria.

Il Consorzio *Ars et Labor*, a seguito del provvedimento di esclusione a suo carico, ha radicato un'impugnativa contro la gara d'appalto in questione.

Ciclat, quale capogruppo del Rti con Catania Multiservizi, si è costituito in giudizio, e ha controdedotto al gravame, non solo per la ragione formale dell'essere stato coinvolto nel giudizio dall'istante ma anche e soprattutto per la ragione sostanziale dell'avere interesse alla conservazione degli esiti della gara, ossia dell'aggiudicazione a proprio favore.

Il contenzioso si è svolto in primo grado tramite la causa Tar Sicilia, Palermo, Sez. I, r.g. n. 2132/2007, come da relativo carteggio (doc 10), e in secondo grado tramite la causa Cons. giust.amm.Reg.Sic., Sez. giurisdiz., r.g. n. 293/2009, come da relativo carteggio (doc. 11).

L'esito è risultato favorevole a Ciclat-Catania Multiservizi, visto che si è avuto il rigetto dell'impugnativa avversaria.

(ii) La proposizione di una propria impugnativa.

Ciclat, quale capogruppo del Rti con Catania Multiservizi, ha impugnato il provvedimento di esclusione a proprio carico e – in corso di causa, mediante cd. “motivi aggiunti” – l'indizione di una nuova gara d'appalto con lo stesso oggetto.

Il contenzioso si è svolto in primo grado tramite la causa Tar Sicilia, Palermo, Sez. I, r.g. n. 194/2008, come da relativo carteggio (doc 12), e in secondo grado dapprima – a seguito di appello sulle cautele – tramite la causa Cons. giust.amm.Reg.Sic., Sez. giurisdiz., r.g. n. 642/2008, come da relativo carteggio (doc. 13), e quindi – a seguito di appello di merito – tramite la causa Cons. giust.amm.Reg.Sic., Sez. giurisdiz., r.g. n. 688/2010, come da relativo carteggio (doc. 14),

Malauguratamente l'esito è risultato sfavorevole a Ciclat-Catania Multiservizi, visto che si è avuto il rigetto dell'impugnativa in esame.

2.4. Il dettaglio delle anticipazioni di Ciclat e dei rimborsi *pro quota* a carico di Catania Multiservizi.

2.4.1. Poiché il contratto di Rti di cui al doc. 9.1 non precisa le quote rispettivamente di Ciclat e di Catania Multiservizi, le quote stesse si intendono del 50% per Ciclat e del 50% per Catania Multiservizi.

Tali quote naturalmente valgono non solo ai fini degli "onori", ossia dell'esecuzione delle prestazioni in caso di aggiudicazione della commessa, ma anche ai fini degli "oneri", ossia del riparto delle spese per la gara d'appalto e per i relativi contenziosi.

In realtà Ciclat ha sempre autoridotto forfetariamente la sua pretesa verso Catania Multiservizi dal 50% al 40%.

2.4.2. Più precisamente, le spettanze di Ciclat verso Catania Servizi risultano le seguenti:

(i) € 27.893,93 compresa Iva, come da fattura Ciclat n. 2713 del 3.3.2008 (doc. 15.1), a titolo di riaddebito del 40% delle seguenti spese:

- spese per la predisposizione dell'offerta nella gara d'appalto, come da fattura Telesys s.r.l. n. 4 del 13.3.2007 (doc. 15.2);
- spese per la cauzione definitiva a corredo dell'offerta nella gara d'appalto, come da distinta Banca Popolare di Ravenna del 13.2.2007 (doc. 15.3), in base ad apposita convenzione con la medesima Banca del 6.2.2007 (doc. 15.4);
- spese per la cauzione provvisoria a corredo dell'offerta nella gara d'appalto, come da polizza Assimoco dell'8.2.2007 (doc. 15.5);

- spese per autentica di Notaio della suddetta Polizza, come da fattura Saf n. 4 del 9.2.2007 (doc. 15.6);

(ii) € 7.701,05 compresa Iva, come da fattura Ciclat n. 7249 del 4.6.2008 (doc. 16.1), a titolo di riaddebito del 40% delle spese ulteriormente maturate per la cauzione definitiva a corredo dell'offerta nella gara d'appalto, come da distinta Banca Popolare di Ravenna del 13.2.2007 (doc. 16.2);

(iii) € 16.864,78 compresa Iva, come da fattura Ciclat n. 3006 del 28.2.2009 (doc. 17.1), a titolo di riaddebito del 40% delle spese di patrocinio in giudizio risultanti dal carteggio di cui d'appresso:

- fattura Avv. Perna n. 20 del 5.12.2007 (doc. 17.2);
- fattura Avv. Agnoli n. 14 del 18.8.2008 (doc. 17.3);
- fattura Avv. Zanetti n. 8 del 10.7.2008 (doc. 17.4);
- fattura Avv. Perna n. 1 del 14.1.2008 (doc. 17.5);
- fattura Avv. Agnoli n. 21 del 21.10.2008 (doc. 17.6);
- fattura Avv. Zanetti n. 18 del 18.12.2008 (doc. 17.7);
- fattura Avv. Morace n. 44 del 31.12.2008 (doc. 17.8);

(iv) € 15.360,00 compresa Iva, come da fattura Ciclat n. 12123 del 9.9.2010 (doc. 18.1), a titolo di riaddebito del 40% delle spese ulteriormente maturate per la cauzione definitiva a corredo dell'offerta nella gara d'appalto, in base al carteggio di cui d'appresso:

- distinta Banca Popolare di Ravenna del 13.2.2009 (doc. 18.2);
- distinta Banca Popolare di Ravenna dell'11.2.2010 (doc. 18.3);

(v) € 25.130,40 compresa Iva, come da fattura Ciclat n. 14951 del 31.10.2010 (doc. 19.1), a titolo di riaddebito del 40% delle spese ulteriormente maturate per patrocinio in giudizio, in base al carteggio di cui d'appresso:

- fattura Avv. Perna n. 1 dell'8.2.2010 (doc. 19.2);
- fattura Avv. Perna n. 2 dell'8.2.2010 (doc. 19.3);
- fattura Avv. Perna n. 16 del 10.6.2010 (doc. 19.4);

(vi) € 32.129,99 compresa Iva, a titolo di riaddebito del 40% delle spese ulteriormente maturate per il patrocinio in giudizio, in base al carteggio di cui d'appresso:

- fattura Avv. Agnoli n. 5 del 12.2.2010 (doc. 20.1);
- fattura Avv. Agnoli n. 15 del 2.8.2010 (doc. 20.2);
- fattura Avv. Agnoli n. 18 del 2.8.2010 (doc. 20.3);
- fattura Avv. Agnoli n. 6 del 6.3.2017 (doc. 20.4);
- fattura Avv. Perna n. 3 del 26.2.2015 (doc. 20.5);
- fattura Avv. Perna n. 17 dell'11.12.2015 (doc. 20.6);
- fattura Avv. Zanetti n. 9 del 20.2.2010 (doc. 20.7);
- fattura Avv. Zanetti n. 38 del 16.8.2010 (doc. 20.8);
- fattura Avv. Zanetti n. 42 del 16.10.2010 (doc. 20.9);
- fattura Avv. Zanetti n. 9 del 15.3.2017 (doc. 20.10).

Tutto ciò per un totale di € 125.080,15 compresa Iva (da maggiorarsi per gli interessi, come si dirà meglio nelle conclusioni).

3. Le richieste di rimborso pro quota da Ciclat a Catania Multiservizi.

Ciclat ha chiesto più volte a Catania Multiservizi il rimborso pro quota delle spese di cui sopra.

Da un lato, ha emesso varie fatture di riaddebito (cfr. cit. docc. 15.1, 16.1, 17.1, 18.1, 19.1).

Dall'altro lato, ha inoltrato appositi solleciti di pagamento, ad esempio tramite lettera racc. a.r. del 27.1.2012 (doc. 21), così come tramite lettera-Pec del

22.9.2015 (docc. 22-23).

Poiché la controparte non ha né effettuato il pagamento né fornito riscontri di qualsiasi altro genere, non vi sono alternative all'odierno giudizio:

DIRITTO

1. PRELIMINARMENTE. IN RITO: sulla competenza.

1.1. Per materia.

Secondo l'art. 3, c. 2, lett. f), D.Lgs. n. 168/2003 (novellato dal DL. n. 1/2012 conv. con modif., dalla L. n. 27/2012), *“le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8.10.2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22.7.2003, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti: [...] relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario”.*

Nel caso di specie la causa petendi della domanda di Ciclat verso Catania Mutiservizi attiene proprio alla partecipazine ad una gara d'appalto in forma di Raggruppamento temporaneo di imprese (Rti).

Perciò la disposizione di cui sopra trova applicazione *de plano*, il che radica la competenza del Giudice delle imprese.

1.2. Per territorio.

Notoriamente, secondo l'art. 20 c.p.c., "per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio".

Nel caso di specie, tale disposizione si applica sotto due profili: Bologna costituisce il "luogo in cui è sorta l'obbligazione", visto che il contratto di Rti di cui al doc. 9.1 è stato concluso in Bologna; Bologna costituisce il "luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione", visto che la prestazione del debitore va effettuata al domicilio del creditore il quale come da visura di cui al doc. 1 si trovava all'epoca e si trova tuttora in Bologna.

2. PRELIMINARMENTE, NEL MERITO: le *regulae juris* sulla figura del Rti.

2.1. All'epoca della vicenda, la disciplina sulla partecipazione dei Rti alle gare d'appalto presso la p.a. si rinveniva negli artt. 34 e 37 D.Lgs. n. 163/2006 (peraltro non difforme dalla disciplina anteriore, di cui spec. al D.Lgs. n. 157/1995, e dalla disciplina successiva, di cui al D.Lgs. n. 50/2016):

Art. 34

Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente indicati:

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro [...], e i consorzi tra imprese artigiane [...];

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36;

d) i **raggruppamenti temporanei di concorrenti**, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito **mandato collettivo speciale con rappresentanza** ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
[...]

Art. 37

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti

1-4. [...]

5. L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro

responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

6. [...]

7. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

8. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno **mandato collettivo speciale con rappresentanza** ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

9-13. [...]

14. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, **mandato collettivo speciale con rappresentanza** ad uno di esse, detto mandatario.

15. Il mandato deve risultare da **scrittura privata autenticata**. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

16. Al mandatario spetta la **rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto**, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

17. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

18. In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall'appalto.

19. In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai

lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

2.2. Preme sottolineare che la riconducibilità del contratto di Rti al mandato con rappresentanza non soltanto è affermata espressamente e specificamente dalle predette disposizioni ma inoltre trova conferma nella giurisprudenza, come emerge *ex multis* dalle seguenti pronunce:

- “Posto che la società capogruppo di una associazione temporanea di imprese, aggiudicataria di un appalto di opere pubbliche, agisce, in mancanza, di diversa ed esplicita volontà delle parti, quale mandataria delle altre società partecipanti all'associazione, 'il contratto di garanzia autonoma da questa stipulato nell'interesse delle altre imprese è vincolante anche per queste ultime, le quali tutte sono obbligate in via di regresso nei confronti del garante che sia stato escusso dal committente' (Cass., Sez. III civ., 5.4.2012, n. 5526)” (Cass., Sez. I civ., 14.12.2017, n. 30115);

- “Il rapporto che intercorre all'interno di un raggruppamento temporaneo di imprese è riconducibile al mandato; e dunque, con esso la capogruppo [...] si obbligava a compiere più atti giuridici per conto della società mandante [...] fino all'esaurimento delle operazioni concernenti l'appalto [...], loro affidato dal comune di [...]. Dall'onnicomprendività del mandato – che comprendeva quindi non solo gli atti per i quali era stato espressamente conferito, ma anche quelli necessari al loro compimento (art. 1708, c. 1, c.c.) – deriva che solo al termine dello svolgimento del rapporto di appalto potesse considerarsi concluso il connesso mandato, sotteso al raggruppamento temporaneo di imprese” (Cass., Sez. I civ., 18.12.2015, n. 25518).

2.3. La pronuncia di cui poc'anzi ricorda che al contratto di Rti, quale sottospecie del contratto di mandato, si applica il principio di onnicomprensività ex art. 1708, c. 1, c.c., secondo cui “il mandato comprende non solo gli atti per i quali è stato conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento”, il quale peraltro va letto insieme all' criterio di diligenza ex art. 1710, c. 1, c.c., secondo cui “il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia [...]”.

Al proposito, è ben noto che la giurisprudenza fa discendere da tali norme la legittimazione del mandatario ad agire in giudizio non solo per sé ma anche in

nome e per conto del mandante:

“Ove sia stato rilasciato un mandato a vendere 'con pienezza' di poteri, nulla escluso e riservato e con l'autorizzazione al compimento di 'tutto quanto ritenuto necessario o solo opportuno per il realizzo della [operazione]', rientra tra le facoltà del mandatario, alla luce dell'ampiezza dell'incarico ricevuto, implicante la possibilità di usare qualsiasi mezzo idoneo al raggiungimento del fine perseguito dal mandante, quella di promuovere azioni o di resistere in giudizio” (Cass., 24.11.1980, n. 6229);

“Il mandatario è obbligato a compiere gli atti giuridici previsti dal contratto con la diligenza del buon padre di famiglia e, di conseguenza, ad agire per rimuovere eventuali ostacoli frapposti al riconoscimento del diritto del mandante. Costituisce pertanto sua precisa facoltà – anche se nella procura non vi è alcun riferimento specifico – quella di agire in giudizio per la difesa del patrimonio del proprio mandante nel caso in cui venga esercitata un'azione diretta a depauperare lo stesso dai relativi beni” (App. Napoli, Sez. III civ., 12.4.2010, in Banche dati leggi d'Italia, nonché sub doc. 24).

2.4. Dunque trova conferma il diritto di Ciclat al rimborso *pro quota* a carico di Catania Multisevizi non solo per le spese di partecipazione alla gara d'appalto ma anche per le spese dei relativi contenziosi, visto che la capogruppo ben poteva e doveva agire e/o resistere in giudizio a tutela della posizione del Rti.

Del resto il Rti in origine risultava primo e aggiudicatario, per giunta di una commessa di oltre quarantamiliardi di Euro, sì che le iniziative a tutela di certo non erano né futili né sproporzionate.

Al contempo le spese per i contenziosi sono state piuttosto contenute, e sicuramente al di sotto del “tariffario” in vigore fino al 2011 e dei “parametri” in vigore dal 2012, sol che si considerino le voci per le cause su questioni di oltre quaranta milioni di euro.

3. NEL MERITO: spettanza del rimborso *pro quota* delle spese per la gara d'appalto e per i relativi contenziosi.

3.1. Si richiama il punto 2.4 della narrativa in fatto, ove si è illustrata e documentata la spettanza di € 125.080,15 (oltre agli interessi meglio descritti nelle

conclusioni).

3.2. Si precisa che la domanda di pagamento viene proposta in via gradatamente subordinata:

- (i) a titolo di responsabilità contrattuale;
- (ii) in base a qualsiasi altro titolo di legge differente da quello che precede e da quello che segue;
- (iii) a titolo di arricchimento senza causa.

3.3. Con specifico riguardo alla responsabilità contrattuale, non vi è dubbio che il contratto di Ati di cui al doc. 9.1 comporti l'applicazione di siffatto titolo, il che peraltro determina le ben note conseguenze sull'onere della prova. Si legge al proposito in giurisprudenza:

“Il mandatario che agisce in giudizio per il recupero delle spese e degli esborsi sopportati per l'esecuzione dell'incarico deve fornire la dimostrazione dei fatti che ne costituiscono il fondamento, e cioè dell'esecuzione del negozio gestorio e dell'esborso effettuato, restando invece a carico del mandante, che quel diritto contesti, provare l'adempimento del proprio obbligo di tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale, attraverso effettuate anticipazioni (ex art. 1719 c.c.) o per via di rifusione (ex art. 1720 c.c.), a seconda che l'eccezione di avvenuto adempimento si ricolleggi a fatti anteriori o successivi al pagamento a terzi da parte del mandatario” (Trib. Bologna, Sez. II civ., 30.1.2008, in Banche dati leggi d'Italia, nonché sub doc. 25).

3.4. Con specifico riguardo all'arricchimento senza causa, non vi è dubbio che eventualmente sussistano i presupposti per l'applicazione di tale titolo.

È ben noto che, secondo l'art. 2041, c. 1, c.c., *“chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”.*

È altrettanto risaputo che *“ben pu[ò] l'arricchimento consistere anche in un risparmio di spesa, purché si tratti sempre di risparmio ingiustificato, nel senso*

che la spesa risparmiata dall'arricchito debba essere da altri sostenuta senza ragione giuridica" (Cass., Sez. III civ., 21.6.2018, n. 16305).

Nel caso di specie, le anticipazioni di Ciclat per la gara d'appalto e per i relativi contenziosi hanno cagionato un risparmio di spesa a favore di Catania Multiservizi. Infatti la seconda ha goduto della partecipazione alla procedura nonché della difesa nei giudizi senza alcun esborso proprio in conseguenza dell'assunzione di ogni costo da parte della prima.

Tutto ciò premesso e considerato, il **Consorzio italiano cooperative lavoratori ausiliari del traffico (Ciclat) soc. coop.**, cod. fisc. 00424610582, part. Iva 04145360378, meglio generalizzato nell'epigrafe del presente atto,

CITA

Catania Multiservizi s.p.a., cod. fisc. e part. Iva 03406340871, meglio generalizzata nell'epigrafe del presente atto,

A COMPARIRE

all'udienza di **giovedì 27 giugno 2019** ad ore **9,00** e seguenti, innanzi al Tribunale ordinario di Bologna in funzione di Giudice delle imprese, Sezioni civili, Sezione e Giudice designandi *ex art. 168-bis c.p.c.*, con l'invito a costituirsi in giudizio almeno venti giorni prima dell'udienza, *ex art. 166 c.p.c.*, con le forme e modalità previste dallo stesso art. 166 c.p.c., e con l'avvertenza che la costituzione in giudizio oltre i suddetti termini implica la decadenza dalla possibilità di eccepire l'incompetenza dell'adito Giudicante, *ex art. 38 c.p.c.*, implica altresì la decadenza dalla possibilità di proporre domande in riconvenzione così come dalla possibilità di chiamare in causa terzi, *ex art. 167 c.p.c.*, nonché con l'avvertenza che qualora non ci si costituisca in giudizio si incorrerà nella dichiarazione di contumacia; tutto ciò al fine di sentir accogliere le

seguenti

CONCLUSIONI

Voglia codesto Ill.mo Giudicante, *contrariis relectis*:

I) NEL MERITO:

A) accertare e dichiarare il credito di cui in causale dell'attrice verso la convenuta e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento all'attrice del relativo importo;

B) quantificare il capitale in € 125.080,15 oppure – subordinatamente – nel minor importo che risulti di giustizia, eventualmente secondo equità *ex art. 1226 c.c.*;

C) disporre la maggiorazione per gli **interessi semplici**, come segue:

- per il periodo dal dovuto alla domanda, al tasso "moratorio" *ex D.Lgs. n. 231/2002* o – subordinatamente – al tasso "ordinario" *ex art. 1284 c.c.*;

- per il periodo dalla domanda al saldo, necessariamente al tasso "moratorio", a norma dell'art. 17, c. 1, D.L. n. 132/2014 conv. con modif. dalla L. n. 162/2014, secondo cui gli interessi sono comunque da conteggiarsi nella misura in esame a partire dal radicamento del giudizio;

D) disporre la maggiorazione per gli **interessi composti**, al tasso "ordinario", *ex art. 1283 c.c.*, dalla domanda al saldo;

II) CIRCA GLI ONERI DI LITE, porli integralmente a carico della controparte (includendovi compensi, spese generali 15%, Cpa attualmente 4%, Iva attualmente 22%, contributo unificato € 1.518,00, diritti forfetizzati € 27,00, altre anticipazioni).

Si producono i seguenti documenti:

- 1) visura Cciaa su Ciclat;
- 2) visura Cciaa su Catania Multiservizi;

- 3) direttiva ministeriale n. 68 del 28.7.2005;
- 4) bando di gara in GuCe n. S1 del 3.1.2007;
- 5) disciplinare di gara;
- 6) schema di contratto normativo (annesso al doc. 5);
- 7) schema di contratto attuativo (annesso al doc. 5);
- 8) capitolato speciale d'appalto (annesso al doc. 5);
- 9) carteggio sulla candidatura-offerta dell'Ati Ciclat-Catania Multiservizi:
 - 9.1) contratto di Rti tra Ciclat e Catania Multiservizi del 31.1.2007;
 - 9.2) lettera-fax di Catania Multiservizi del 25.1.2007 con due annessi;
 - 9.3) lettera-fax di Catania Multiservizi del 23.2.2007 con un annesso;
- 10) carteggio della causa Tar Sicilia, Palermo, Sez. I, r.g. n. 2132/2007:
 - 10.1) ricorso del Consorzio Ars et Labor del 12.10.2007;
 - 10.2) memoria di costituzione di Ciclat del 2.11.2007;
 - 10.3) memoria illustrativa di Ciclat del 17.11.2007;
 - 10.4) ordinanza del Tar del 20.11.2007;
 - 10.5) motivi aggiunti del Consorzio *Ars et Labor* del 11.2.2008;
 - 10.6) memoria illustrativa di Ciclat in data 25.2.2008
 - 10.7) ordinanza del Tar del 5.3.2008;
 - 10.8) sentenza del Tar del 18.12.2008;
- 11) carteggio della causa Cons.giust.amm.Reg.Sic., Sez. giurisdiz., r.g. n. 293/2009:
 - 11.1) ricorso in appello del Consorzio *Ars et Labor* del 20.2.2009;
 - 11.2) memoria di Ciclat del 15.4.2009;
 - 11.3) sentenza del Cons.amm.giust.Reg.Sic. Del 21.4.2010;
- 12) carteggio della causa Tar Palermo, Sez. I, r.g. n. 1420/2009:
 - 12.1) ricorso di Ciclat del 2.1.2008;
 - 12.2) memoria di Ciclat del 3.1.2008;
 - 12.3) motivi aggiunti di Ciclat del 21.1.2008;
 - 12.4) istanza del Miur del 21.1.2008;
 - 12.5) memoria di Ciclat del 25.1.2008;
 - 12.6) ordinanza del Tar del 29.1.2008;
 - 12.7) memoria di Ciclat del 29.3.2008;
 - 12.8) ordinanza del Tar del 18.4.2008;
 - 12.9) memoria del Miur del 4.11.2009;
 - 12.10) sentenza del Tar del 24.11.2009;
- 13) carteggio della causa Cons.giust.amm.Reg.Sic., Sez. giurisdiz., r.g. n. 642/2008:
 - 12.1) appello (a fini di cautele) di Ciclat del 18.5.2008;
 - 12.2) memoria del Miur del 3.6.2008;
 - 12.3) ordinanza del Cons.giust.amm.Reg.Sic. del 20.6.2008;
- 14) carteggio della causa Cons.giust.amm.Reg.Sic., Sez. giurisdiz., r.g. n. 688/2010:
 - 14.1) appello (ai fini del merito) di Ciclat del 27.5.2010;
 - 14.2) memoria del Miur del 19.12.2013;
 - 14.3) memoria di Ciclat del 24.1.2014;
 - 14.4) sentenza (parziale) del Cons.giust.amm.Reg.Sic. del 28.1.2015;
 - 14.5) ordinanza del Cons.giust.amm.Reg.Sic. del 16.12.2015;
 - 14.6) memoria di Ciclat del 5.11.2015;
 - 14.7) sentenza del Cons.giust.amm.Reg.Sic. del 3.11.2016;
- 15) carteggio sulla spettanza di € 27.893,93:

- 15.1) fattura Ciclat n. 2713 del 3.3.2008;
 15.2) fattura Telesys s.r.l. n. 4 del 13.3.2007 (annessa al doc. 15.1);
 15.3) distinta Banca Popolare di Ravenna del 13.2.2007 (annessa al doc. 15.1);
 15.4) convenzione Banca Popolare di Ravenna 6.2.2007 (annessa al doc. 15.1);
 15.5) polizza Assimoco dell'8.2.2007 (annessa al doc. 15.1);
 15.6) fattura Saf n. 4 del 9.2.2007 (annessa al doc. 15.1);
 16) carteggio sulla spettanza di € 7.701,05:
 16.1) fattura Ciclat n. 7249 del 4.6.2008;
 16.2) distinta Banca Popolare di Ravenna del 13.2.2007 (annessa al doc. 16.1);
 17) carteggio sulla spettanza di € 16.864,78:
 17.1) fattura Ciclat n. 3006 del 28.2.2009;
 17.2) fattura Avv. Perna n. 20 del 5.12.2007 (annessa al doc. 17.1);
 17.3) fattura Avv. Agnoli n. 14 del 18.8.2008 (annessa al doc. 17.1);
 17.4) fattura Avv. Zanetti n. 8 del 10.7.2008 (annessa al doc. 17.1);
 17.5) fattura Avv. Perna n. 1 del 14.1.2008 (annessa al doc. 17.1);
 17.6) fattura Avv. Agnoli n. 21 del 21.10.2008 (annessa al doc. 17.1);
 17.7) fattura Avv. Zanetti n. 18 del 18.12.2008 (annessa al doc. 17.1);
 17.8) fattura Avv. Morace n. 44 del 31.12.2008 (annessa al doc. 17.1);
 18) carteggio sulla spettanza di € 15.360,00:
 18.1) fattura Ciclat n. 12123 del 9.9.2010;
 18.2) distinta Banca Popolare di Ravenna del 13.2.2009 (annessa al doc. 18.1);
 18.3) distinta Banca Popolare di Ravenna dell'11.2.2010 (annessa al doc. 18.1);
 19) carteggio sulla spettanza di € 25.130,40:
 19.1) fattura Ciclat n. 14951 del 31.10.2010;
 19.2) fattura Avv. Perna n. 1 dell'8.2.2010 (annessa al doc. 19.1);
 19.3) fattura Avv. Perna n. 2 dell'8.2.2010 (annessa al doc. 19.1);
 19.4) fattura Avv. Perna n. 16 del 10.6.2010 (annessa al doc. 19.1);
 20) carteggio sulla spettanza di € 32.129,99:
 20.1) fattura Avv. Agnoli n. 5 del 12.2.2010;
 20.2) fattura Avv. Agnoli n. 15 del 2.8.2010;
 20.3) fattura Avv. Agnoli n. 18 del 2.8.2010;
 20.4) fattura Avv. Agnoli n. 6 del 6.3.2017;
 20.5) fattura Avv. Perna n. 3 del 26.2.2015;
 20.6) fattura Avv. Perna n. 17 dell'11.12.2015;
 20.7) fattura Avv. Zanetti n. 9 del 20.2.2010;
 20.8) fattura Avv. Zanetti n. 38 del 16.8.2010;
 20.9) fattura Avv. Zanetti n. 42 del 16.10.2010;
 20.10) fattura Avv. Zanetti n. 9 del 15.3.2017;
 21) lettera racc. a.r. di Ciclat del 27.1.2012;
 22) tramite lettera-Pec di Ciclat a mezzo Legali del 22.9.2015;
 23) recapito di Catania Multiservizi al 22.9.2015 secondo il registro Ini-Pec;
 24) App. Napoli, Sez. III civ., 12.4.2010;
 25) Trib. Bologna, Sez. II civ., 30.1.2008.

Contributo unificato: valore della controversia € 125.080,15; applicazione dello scaglione € 52.000,01-260.000,00; importo normalmente dovuto € 759,00; raddoppio perché giudizio di competenza della Sezione imprese; debenza € 1.518,00.

*** **

Bologna, 20 marzo 2019

Avv. Lorenzo Marco Agnoli

Avv. Prof. Leonardo Zanetti